

CRISI D'IMPRESA

La lunga marcia verso il nuovo Codice della crisi

di Massimo Buongiorno



Con l'approvazione alla Camera della legge di conversione del **Decreto Milleproroghe**, avvenuta lo scorso 19 febbraio e la assai probabile approvazione definitiva in Senato con "testo blindato" entro il 29 febbraio si completerà **una nuova modifica al tormentato articolo 379** del Codice della Crisi e dell'Insolvenza delle Imprese (**D.Lgs. 14/2019**).

L'articolo in questione, nel testo originario, **modificava l'[articolo 2477 cod. civ.](#), introducendo nuovi limiti per la revisione legale** nelle società a responsabilità limitata, **molto più severi** rispetto a quelli vigenti (attivo e ricavi 2 milioni di euro e 10 dipendenti medi).

Cambiava anche la modalità di verifica dei requisiti, essendo **sufficiente** il superamento di **un solo limite su tre per due esercizi consecutivi** per avere obbligo di revisione, mentre, **per la revoca**, non dovevano essere superati **tutti e tre i limiti per tre esercizi consecutivi**.

Con la conversione del Decreto "Sbloccacantieri" (**L. 55/2019**), si è avuta **una prima modifica dell'[articolo 379 CCII](#), incrementando i limiti** a euro 4 milioni per attivo e ricavi e 20 dipendenti medi, ma **mantenendo le modalità di verifica**.

Ora, a seguito di numerose istanze pervenute al governo, si è **nuovamente intervenuti, modificando la scadenza per la nomina del revisore** prevista al terzo comma dell'[articolo 379](#), dove è previsto un termine per la nomina del revisore **entro nove mesi dalla data di entrata in vigore** dello stesso articolo.

Poiché il D.Lgs. 14/2019 è stato pubblicato in G.U. il **14 febbraio 2019** e l'**entrata in vigore dell'[articolo 379 CCII](#)** era prevista dopo 30 giorni, ne deriva che **il termine per la nomina del revisore risultava fissato al 16 dicembre 2019**.

Il nuovo testo dell'**articolo 379**, come modificato dal Milleproroghe, prevede invece che **il termine per la nomina sia fissato all'approvazione del bilancio 2019** e quindi, per le società

con chiusura del bilancio al 31 dicembre, entro il 29 aprile 2020.

Lo stesso comma 3 dell'[articolo 379](#) prevede che, ai fini della prima applicazione della norma, **i due esercizi da considerare per la verifica dei limiti** siano quelli **precedenti la scadenza indicata al primo periodo** dello stesso comma, **ovvero quella oggetto di modifica**.

Ne deriva che, rispetto al testo originale, **gli esercizi da considerare sono ora il 2018 e il 2019** e non più il 2017 e 2018.

Inoltre la nomina del revisore con l'approvazione del bilancio 2019, porta **inevitabilmente a considerare l'esercizio 2020 come il primo sottoposto a revisione**, in ciò equiparando le società che superano i limiti per il cambiamento normativo con quelle che li superano per **incremento dimensionale** e nominano il revisore con l'approvazione del bilancio dal quale scaturisce l'obbligo.

Le modifiche normative pongono **dubbi in merito al comportamento da tenere per le società che già hanno adempiuto** all'obbligo di nomina del revisore.

Un primo caso riguarda le società (poche in verità) che **hanno nominato il revisore prima dell'incremento dei limiti portato dalla L. 55/2019** e si sono ritrovate successivamente ad **avere un revisore non più obbligatorio**.

Ferma restando l'ipotesi di avvalersi di una revisione volontaria, **la revoca del revisore è comunque possibile "per giusta causa"**, che in questo caso è costituita dal venir meno di un obbligo normativo.

Se, invece, la società avesse nominato un organo di controllo con revisione legale, esso dovrebbe comunque completare il triennio poiché la **revoca per giusta causa in questo caso non è possibile**.

Con la proroga della scadenza per la nomina del revisore si pone il problema per le società che hanno provveduto entro la scadenza originaria del **16 dicembre 2019**.

Il **Ministro della Giustizia Patuanelli**, quando è stato ascoltato in Parlamento **ha fatto notare l'inopportunità della proroga per evitare una evidente iniquità** a svantaggio proprio delle società più virtuose; tuttavia **pare che la sua posizione non sia stata seguita**.

Le società che hanno nominato il revisore entro la scadenza e con incarico di revisione per il bilancio 2019 si suddividono in due categorie: la prima è costituita da quelle **società che superavano i limiti considerando gli esercizi 2017-2018 e che continuano a superarli considerando gli esercizi 2018-19**. In questo caso, il revisore nominato svolgerà il suo incarico su base "volontaria" per l'esercizio 2019 e per **obbligo normativo a partire dall'esercizio 2020**.

Non pare convincente la tesi che il revisore nominato sia "quiescente" relativamente

all'esercizio 2019 e cominci ad operare con il 2020.

Se la società **non intende sottoporre a revisione il bilancio 2019**, l'assemblea dovrà **revocare il revisore** (ma non il sindaco) e **successivamente nominarlo** con l'approvazione del bilancio: **soluzione che pare estrema**.

La seconda categoria riguarda le società che, **considerando gli esercizi 2018-2019 non hanno più obbligo** di nomina che invece vi sarebbe stato considerando gli esercizi 2017-2018. In tale caso **si procederà come già indicato per le società che non hanno più obbligo dopo l'innalzamento dei limiti**.